

ACCORDO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL PART TIME VERTICALE ANNUALE DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA .

Considerato che la Giunta provinciale ha disposto che il servizio scolastico sarà svolto nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 13/1977, per 11 mesi di attività, fatta salva la definizione di eventuali diverse modalità di erogazione dell'offerta di servizi per l'undicesimo mese nel periodo estivo;

Ravvisata di conseguenza la necessità di disciplinare l'istituto del part-time verticale annuale al fine di adeguare detta modalità di resa della prestazione lavorativa dei docenti della scuola dell'infanzia in modo da garantire equità di trattamento tra le insegnanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e quelle in regime di part-time verticale annuale;

la parte pubblica del Dipartimento Istruzione e Cultura e la delegazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale insegnante delle scuole dell'infanzia, convengono e sottoscrivono in data 31 marzo 2025, il seguente testo che disciplina, per gli anni scolastici in cui il servizio scolastico sarà svolto su 11 mesi, la prestazione lavorativa in regime di part-time verticale annuale del personale insegnante della Scuola dell'infanzia.

Art.1 Modalità di erogazione della prestazione lavorativa in regime di part time verticale annuale del personale insegnante della Scuola dell'infanzia

L'articolazione della prestazione lavorativa a 25 ore settimanali su 6 mesi (tempo parziale verticale ciclico al 50 per cento) con attività di non insegnamento pari a 105 ore ripartite nei mesi di prestazione lavorativa, è da attuarsi con una delle seguenti modalità:

- a) 6 mesi: dal 1°settembre al 15 febbraio e dal 16 agosto al 31 agosto;*
- b) 6 mesi dal 16 febbraio al 15 agosto;*

L'articolazione della prestazione lavorativa a 25 ore settimanali su 8 mesi (tempo parziale verticale ciclico al 66 per cento) con attività di non insegnamento pari a 139 ore ripartite nei mesi di prestazione lavorativa, è da attuarsi con una delle seguenti modalità:

- a) 8 mesi: dal 1 settembre al 10 aprile e dal 11 agosto al 31 agosto;*
- b) 8 mesi: dal 1 dicembre al 10 luglio e dal 11 agosto al 31 agosto;*

Qualora l'insegnante sia assegnato a scuola a calendario turistico, i 6 mesi della prestazione lavorativa a 25 ore settimanali, sono da attuarsi con le seguenti modalità:

- a) 6 mesi: dal 16 settembre al 15 marzo;*
- b) 6 mesi dal 1 settembre al 15 settembre e dal 16 marzo al 31 agosto;*

L'articolazione della prestazione lavorativa a 25 ore settimanali su 8 mesi in scuole a calendario turistico sono da attuarsi con una delle seguenti modalità:

- a) 8 mesi: dal 11 settembre al 10 maggio;*
- b) 8 mesi dal 1 settembre al 20 settembre e dal 21 gennaio al 31 agosto.”*

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo dei part time concedibili all'interno della singola scuola, due part-time verticali annuali al 50% con prestazione lavorativa in periodi non coincidenti sono computati come una unica concessione.

Art. 2. Durata

1. Le disposizioni contenute nel presente accordo si applicano per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro riferite all'anno scolastico 2025/2026 e successivi. Qualora la Giunta provinciale decidesse di rivedere l'organizzazione del servizio di scuola dell'infanzia con riferimento all'apertura su 11 mesi, le parti si impegnano a ridiscutere il presente accordo e i contratti individuali di lavoro già sottoscritti saranno di conseguenza modificati.

Letto, concordato e sottoscritto in data 31 marzo 2025.

Per la parte pubblica:

Francesca Mussino *Firmato*
Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura

Livio Degasperi *Firmato*
Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia

Per la parte sindacale:

per F.L.C. - C.G.I.L. *Firmato*

per C.I.S.L. SCUOLA *Firmato*

per UIL SCUOLA *Firmato*

per UIL ENTI LOCALI

per F.U.G. - S.A.T.O.S. *Firmato*